

DOCUMENTO DI SINTESI

Il presente documento riporta le principali condizioni economiche e contrattuali del contratto di mediazione del quale costituisce il frontespizio

- > **DURATA DEL CONTRATTO:** Il contratto ha durata di giorni 180 dalla data di sottoscrizione. Nel caso in cui, alla scadenza dei 180 giorni il cliente, attraverso l'opera di intermediazione svolta dal mediatore, abbia sottoscritto la richiesta di finanziamento all'Istituto erogante ma non abbia ancora ottenuto l'esito della stessa, la durata del contratto di mediazione creditizia si estenderà fino a conclusione dell'iter della pratica.
- > **DIRITTO DI RECESSO:** ciascuna parte ha diritto di recedere dal presente contratto entro 14 giorni dalla stipula del contratto di Mediazione Creditizia. In caso di recesso unilaterale da parte del Cliente, restano a suo carico le sole spese documentate eventualmente effettuate nel periodo compreso tra la sottoscrizione e il recesso del contratto
- > **DIRITTO ALLA PROVVISORIO:** il diritto alla provvigione maturerà al momento della comunicazione da parte del Mediatore al Cliente della concessione del finanziamento da parte dell'Istituto di credito o dell'intermediario finanziario e dovrà essere liquidato contestualmente ad esso e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla suddetta comunicazione. La provvigione di cui sopra sarà ugualmente corrisposta anche nel caso in cui il finanziamento sia erogato a condizioni diverse o per tipologia differente da quelle inizialmente richieste, a condizione che il Cliente accetti le nuove condizioni proposte. La provvigione sarà ugualmente dovuta nel caso in cui il Cliente concluda l'affare con Enti Finanziatori messi in relazione con il Cliente dal Mediatore Creditizio, anche dopo la scadenza dell'incarico, per un periodo successivo alla scadenza di mesi dodici.
- > **PROVVIGIONE:** Il Cliente si obbliga a corrispondere al Mediatore Creditizio una provvigione pari al: % calcolato sull'importo finanziato dell'operazione mediata.
- > **PENALI:** Nel caso in cui il Cliente violi gli obblighi previsti dall'art. 5 o rifiuti di consentire l'esecuzione del presente incarico il Cliente dovrà al Mediatore a titolo di penale l'importo di euro 450
- > **FORO COMPETENTE:** Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino, fatta salva l'applicazione del Foro Generale del consumatore, qualora diverso ed applicabile.

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA TRA:

INTESTATARIO			
NOME e COGNOME		CF	
RESIDENZA (via/n.)			
CAP	COMUNE	PROV	
TEL	FAX	CELL	
E-MAIL			
TIPO DOCUMENTO	NUMERO	RILASCIATO DA	
DATA RILASCIO	SCADENZA		

INTESTATARIO (PERSONA GIURIDICA)			
RAGIONE SOCIALE		P.IVA	
REGISTRO IMPRESE	CF		
SEDE LEGALE (via/n.)			
CAP	COMUNE	PROV	
TEL	FAX	CELL	
E-MAIL			

LEGALE RAPPRESENTANTE			
NOMINATIVO		CF	
TIPO DOCUMENTO	NUMERO	RILASCIATO DA	
DATA RILASCIO	SCADENZA		

(di seguito denominato "Cliente")

Primo Network S.r.l. (di seguito denominata anche "Mediatore Creditizio" o più semplicemente "Mediatore") con sede legale in TORINO, Via Vandalino 49, R.E.A. TO-950567 Partita IVA 08154920014, posta.certificata@pec.primonetwork.it, regolarmente iscritta all'Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto presso l'Organismo di cui all'art. 128-undecies D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) e successive modificazioni ed integrazioni al n° M94.

Premesso che

1. È Mediatore Creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale Clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
2. per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma.
3. che il Mediatore Creditizio per lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia si rivolge a primari Istituti di credito e/o intermediari finanziari previa valutazione di ogni singola posizione nonché nel rispetto delle disposizioni circa la dovuta garanzia di professionalità ed indipendenza previste per la figura del Mediatore Creditizio;
4. che il Cliente intende avvalersi dell'attività esercitata dal Mediatore Creditizio, per la ricerca e l'ottenimento di un finanziamento adeguato e conforme alle proprie esigenze, caratteristiche e necessità;
5. che il Mediatore Creditizio è disponibile a supportare il Cliente in tutte le fasi di analisi e di predisposizione di quanto necessario per la messa in relazione dello stesso con il potenziale Ente finanziatore;
6. che il Mediatore Creditizio si impegna a garantire al Cliente la massima trasparenza e professionalità nella gestione del rapporto con lo stesso e risulta essere in possesso di un'adeguata struttura, per il corretto e conforme esercizio dell'attività di mediazione creditizia, nell'interesse e tutela della Clientela e nel rispetto della disciplina del settore;
7. che il Mediatore Creditizio assicura e verifica, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori (di cui si avvale per il contatto con il pubblico) rispettano le norme loro applicabili e possiedono i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dall'art. 128-novies del TUB e dagli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 141/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
8. che il Cliente ha ricevuto e preso visione della documentazione in materia di informativa precontrattuale e trasparenza secondo il titolo VI del Testo Unico Bancario e secondo il Provvedimento di Banca d'Italia 30 settembre 2016 e successive integrazioni e modifiche "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" (per quanto di competenza e pertinenza della figura del Mediatore Creditizio);
 - a che nel presente incarico con il termine "**Netto Erogato**" o "**Importo Finanziato**" si intende l'importo erogato comprensivo di tutte le anticipazioni/estinzioni richieste dal Cliente;

9. che il Sig. _____ fa parte dell'organizzazione del Mediatore Creditizio in qualità di collaboratore in forza di un mandato di agenzia ex art. 1742 ed è in possesso di tutti i requisiti prescritti.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente incarico.

Art. 2 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

1. Con il presente Contratto il Cliente conferisce incarico al Mediatore di svolgere l'attività di mediazione creditizia mettendo in relazione il Cliente con banche ed intermediari finanziari al fine della concessione del finanziamento richiesto:

- a Tipologia di Finanziamento:
- b Importo netto richiesto: Euro:
- c Scopo del Finanziamento:

> Il presente contratto ha una durata di 180 giorni dalla data di sottoscrizione. Nel caso in cui, alla scadenza dei 180 giorni il cliente, attraverso l'opera di intermediazione svolta dal mediatore, abbia sottoscritto la richiesta di finanziamento all'Istituto erogante ma non abbia ancora ottenuto l'esito della stessa, la durata del contratto di mediazione creditizia si estenderà fino a conclusione dell'iter della pratica.

Art. 3 - ASSENZA DI RAPPRESENTANZA

1. Il presente incarico si intende conferito senza attribuire al Mediatore alcun potere di rappresentanza ai sensi dell'art 1742 c.c.
2. Tra le Parti vigeranno solo gli obblighi nascenti dal presente contratto, mentre resta d'inteso che quelli nascenti dal contratto di finanziamento sorgono con la sottoscrizione del relativo contratto con l'Ente erogante/finanziatore e solo con esso produrrà i propri effetti. Il Mediatore non potrà, quindi, compiere atti che impegnino il Cliente nei confronti di banche o altri intermediari finanziari senza la preventiva autorizzazione del Cliente.
3. Il Cliente ha preso atto che l'attività di mediazione di cui al presente Contratto non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del Finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione praticate dalle banche o dagli intermediari finanziari.
4. Il Cliente prende atto che l'obbligazione del mediatore è un'obbligazione di mezzi e che, pertanto, riconosce che le trattative per la definizione del Finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari; Il Cliente prende altresì atto ed accetta che qualora il Finanziamento non fosse erogato, in tutto o in

parte, Il Mediatore non sarà tenuta a comunicare al Cliente, né genericamente né specificamente, le motivazioni del diniego, fatti salvi eventuali obblighi di comunicazione a carico delle banche e/o intermediari finanziari.

Art. 4 - OBBLIGHI DEL MEDIATORE CREDITIZIO

1. Il Mediatore si impegna a compiere l'attività istruttoria adeguandola al profilo economico del Cliente e all'entità del finanziamento richiesto;
2. Il Mediatore si impegna a comportarsi con diligenza, correttezza, buona fede e rispettare tutte le vigenti disposizioni normative in materia di trasparenza;
3. Il Mediatore si impegna a rispettare il segreto professionale e le disposizioni in materia di protezione dei dati personali ed in materia di antiriciclaggio, approntando ed applicando tutti gli adempimenti prescritti da dette disposizioni normative;
4. Il Mediatore si impegna a fornire al Cliente l'assistenza e la consulenza necessaria al perfezionamento dell'operazione
5. Il Mediatore si impegna ad eseguire il servizio di mediazione di cui al presente incarico, entro il termine previsto dall'art. 2, comma 2, e per questo il Cliente lo autorizza a dare immediatamente corso a quanto qui previsto.

Art. 5 - OBBLIGHI DEL CLIENTE E PATTO DI ESCLUSIVA

1. Al momento della sottoscrizione del contratto il Cliente è tenuto a fornire al Mediatore i propri dati identificativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il Cliente si obbliga a fornire al Mediatore tutta la documentazione richiesta in relazione all'operazione finanziaria oggetto del presente Contratto.
3. Il Cliente dichiara che i dati, le notizie e la documentazione forniti sono autentiche, veritiere, complete ed aggiornate.
4. Il Cliente si impegna a consegnare al Mediatore tempestivamente, e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico di mediazione creditizia di cui al presente Contratto, manlevando e tenendo indenne Il Mediatore sin da ora da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata.
5. Il Cliente dichiara espressamente di non essere in palese stato di bisogno, di non avere subito protesti, di non aver procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche giudiziali iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare. Viceversa, qualora sussistessero situazioni pregiudizievoli di cui al presente capoverso, il richiedente è obbligato a farne dichiarazione e pertanto precisa quanto segue:.....
6. Il Cliente, qualora successivamente alla conclusione del presente Contratto e per tutto il periodo di efficacia dello stesso, dovesse subire protesti, procedimenti penali, procedure esecutive o ipoteche giudiziali iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare, è obbligato a farne dichiarazione immediata e dettagliata al Mediatore, e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla notizia del pregiudizio, a mezzo r.r. o pec inoltrata al Mediatore. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente al Mediatore nel suddetto termine le variazioni della sua situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.
7. Il Cliente dichiara di non avere in essere altri contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari di cui all'Art. 2.1
8. L'incarico si intende conferito in esclusiva al Mediatore Creditizio fino alla cessazione dello stesso. Il Cliente, dunque, prende atto del proprio impegno a non stipulare per alcun motivo contratti aventi oggetto di cui all'Art. 2.1 per l'intera durata del presente Contratto.

Art. 6 - DIRITTO ALLA PROVVISORIE

1. Il Cliente contestualmente alla comunicazione da parte del Mediatore della concessione del finanziamento da parte dell'istituto di credito o dell'intermediario finanziario e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla suddetta comunicazione, si impegna a versare al Mediatore per l'attività di mediazione un importo pari all'..... % calcolata sull'importo finanziato dell'operazione mediata. La provvigione sarà ugualmente corrisposta anche nel caso in cui il finanziamento sia deliberato a condizioni diverse o

per tipologia differente da quelle inizialmente richieste, a condizione che il Cliente accetti le nuove condizioni proposte.

2. La provvigione sarà ugualmente dovuta nel caso in cui il Cliente concluda l'affare con Enti Finanziatori segnalati dal Mediatore Creditizio, anche dopo la scadenza dell'incarico per un periodo successivo alla scadenza di mesi dodici.

Art. 7 - ESONERO DI RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE CREDITIZIO

1. Il Mediatore Creditizio non è responsabile degli inadempimenti e/o dell'eventuale mancata concessione e/o erogazione alla Clientela dei finanziamenti richiesti da parte degli Enti eroganti; il Mediatore Creditizio non è altresì vincolato da alcun obbligo di motivazione generica o specifica nei confronti della Clientela nel caso di mancata concessione e/o erogazione dei finanziamenti richiesti.

Art. 8 - DIRITTO DI RECESSO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Ciascuna delle parti ha diritto di recedere entro 14 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto dandone comunicazione all'altra a mezzo raccomandata a/r. In tale ipotesi, in caso di recesso unilaterale da parte del Cliente, restano a suo carico le sole spese documentate eventualmente effettuate nel periodo compreso tra la sottoscrizione e il recesso del contratto.
2. Il presente Contratto si intenderà immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., all'atto del ricevimento da parte del Cliente della comunicazione trasmessa mediante raccomandata a.r. al verificarsi delle seguenti circostanze:
 - a inadempimento del Cliente di un qualunque obbligo di cui all'Art.5;
 - b il Cliente venga assoggettato a procedure concorsuali e/o procedure equipollenti, ivi inclusa l'amministrazione controllata e/o altra procedura extra-giudiziale equipollente;
 - c la documentazione fornita dal Cliente sia in tutto o in parte stata contraffatta od alterata

Art. 9 - PENALI

1. Una penale pari all'importo di €450 sarà dovuta dal Cliente al Mediatore nei seguenti casi:
 - a violazione degli obblighi di cui al precedente Art. 5;
 - b rifiuto di consentire l'esecuzione del presente incarico. In tale ipotesi Il Mediatore inoltrerà al Cliente un avviso a mezzo r.r.; decorsi otto giorni dalla ricezione, l'incarico si intenderà concluso per impossibilità della prestazione per inadempimento del Cliente.

Art. 10 - PROCEDURA DIRECLAMO – FORO COMPETENTE

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Qualsiasi reclamo relativo al presente Contratto deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione che contenga almeno i seguenti elementi: nominativo/denominazione del Cliente; recapiti del Cliente; data del contratto di mediazione; motivazione del reclamo; richiesta nei confronti del Mediatore. I reclami devono essere trasmessi a mezzo: posta ordinaria ovvero raccomandata r.r. alla sede della società all'attenzione dell'Uff. reclami; email: all'indirizzo reclami@primonetwork.it; pec: all'indirizzo: posta.certificata@pec.primonetwork.it.
3. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino, fatta salva l'applicazione del Foro Generale del consumatore, qualora diverso ed applicabile.

Art. 11 - ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY

1. Il Cliente riconosce e prende atto che l'efficacia del presente Contratto è subordinata all'avvenuta identificazione del Cliente, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio(D.Lgs 231/2007 e successive modificazione ed integrazioni)
2. Il Cliente dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa consegnata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento n. 2016/679 (GDPR) e di avere avuto conoscenza dei diritti in essa previsti a tutela della propria privacy; il Cliente presta pertanto il consenso alla conservazione ed al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del presente incarico di mediazione creditizia.

Il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del presente contratto di mediazione creditizia, ha ricevuto e preso visione della copia cartacea del fascicolo informativo (contenente un'informativa sulle principali norme di trasparenza e il foglio informativo della mediazione creditizia) e di una copia completa del presente Contratto idonea per la stipula, documenti tutti liberamente disponibili ed accessibili per il Cliente nei locali del Mediatore aperti al pubblico. Ferma quanto precede, il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del presente contratto di mediazione creditizia, è stato informato dal Mediatore in ordine al fatto che la consegna della copia completa del presente Contratto non impegna le Parti alla stipula dello stesso Contratto. Il Cliente dichiara di aver ricevuto in data odierna una copia del presente Contratto. Il Cliente dichiara di aver letto, compreso e di accettare integralmente le condizioni contrattuali sopra riportate relative al contratto di mediazione creditizia tra il Cliente stesso e il Mediatore.

(data)

(firma del Cliente)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Cliente dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente e specificamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto: **Art. 5 - OBBLIGHI DEL CLIENTE E PATTO DI ESCLUSIVA, Art. 6 - DIRITTO ALLA PROVVISORIE, Art. 8 - DIRITTO DI RECESSO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, Art. 9 - PENALI, Art. 10 - PROCEDURA DI RECLAMO – FORO COMPETENTE.**

(data)

(firma del Cliente)

Il Cliente è consapevole che il compenso corrisposto a titolo di mediazione creditizia di cui all'Art. 6 - DIRITTO ALLA PROVVISORIE e le spese di cui all'Art. 9 - PENALI, sono dovute esclusivamente a Primo Network srl, alla quale dovrà essere intestato il relativo assegno o bonifico bancario. Nessun altro compenso è dovuto, a nessun titolo, a favore di altri soggetti operanti per conto di Primo Network srl.

(data)

(firma del Cliente)